

La Consulta ha bocciato la norma inserita nel dl fiscale 2018 per estraneità di materia

Sì ai governatori-commissari

Ai presidenti regionali i piani di rientro della sanità

Pagina a cura

DI FRANCESCO CERISANO

La Consulta bocchia l'incompatibilità tra la carica di presidente regionale e l'incarico di commissario per il rientro dal disavanzo sanitario. Nel braccio di ferro tra l'esecutivo e il Molise sulla discussa norma inserita nel decreto legge fiscale 2018 (dl 119), a spuntarla è stata proprio la regione. La Corte costituzionale nella sentenza n.247/2019, depositata ieri in cancelleria (redattore Franco Modugno) ha cancellato la norma che ha fatto decadere i governatori dal ruolo di commissari straordinari per la sanità a far data dalla nomina dei nuovi commissari ad acta.

La regione Molise ha impugnato la disposizione (art.25 septies del dl 119/2018) per violazione di molteplici norme costituzionali. A cominciare dall'art.77 a causa della «evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto legge in cui è stata inserita in sede di conversione». Sono poi state tirate in ballo anche altre norme costituzionali: gli articoli 3 e 97, nonché il principio di leale collaborazione a norma degli articoli 117, 118 e 120 Cost. in quanto la norma avrebbe generato effetti addirittura dannosi, introducendo, lamentava la regione Molise, «una preclusione assoluta, applicabile retroattivamente, anche per quelle regioni il cui commissariamento è già in atto e che viene ad essere intaccato dall'innesto di una figura di commissario

completamente slegata dall'istituzione regionale».

La Corte si è fermata alla prima censura ritenendola tranchant e sufficiente a legittimare una pronuncia di incostituzionalità. Secondo i giudici, la regione Molise ha ragione a lamentare l'estraneità di materia tra la norma impugnata, inserita in sede di conversione del decreto legge, e l'impianto originario del dl 119. «Non si intravede alcun tipo di nesso che le correli fra loro», ammette la Consulta. «L'originario decreto legge, infatti, enunciava i presupposti della straordinaria necessità e urgenza come raccordati a misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili». Ma nel passaggio parlamentare il testo è passato da 27 articoli a 64 imbarcando «disposizioni eccentriche» come quella oggetto del giudizio della Corte, ma non solo. Si pensi ad esempio ai molteplici rifinanziamenti di stanziamenti in bilancio (dal fondo di garanzia per le pmi a quello per l'autotrasporto, dalle missioni internazionali all'integrazione salariale straordinaria) che la Corte dubita possano essere legittimamente definiti interventi di carattere finanziario. Di qui la pronuncia di incostituzionalità, visto che «appare evidente», ha concluso la Consulta, «che tra le norme del decreto legge 119/2018 e quelle oggetto di scrutinio, inserita ad opera della legge di conversione, non sia intravedibile alcun nesso, né sul versante dell'oggetto della disciplina o della ratio complessiva del provvedimento d'urgenza, né sotto l'aspetto dello sviluppo logico».

—© Riproduzione riservata—

